

In relazione al decreto  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

- favorevole  
 non favorevole

in assenza di un regolamento applicativo della norma generale per i casi specifici delle attività estrattive e/o di una interpretazione autentica degli artt. 64 e 130 della LR 30/2015, non è possibile esprimere il parere favorevole di regolarità tecnica

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco  
 Affari contabili e personale  
 Difesa del suolo  
 Interventi nel Parco  
 Lavori pubblici  
 Pianificazione territoriale  
 Ricerca e conservazione  
 Valorizzazione territoriale  
 Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

il presente decreto è pubblicato all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco ([www.parcapuane.toscana.it](http://www.parcapuane.toscana.it)), a partire dal giorno:

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Il Direttore (o suo delegato)

**Albo pretorio:**

atto pubblicato  
dal giorno:

al giorno:

al n.° del registro

Il Direttore (o suo delegato)



## Parco Regionale delle Alpi Apuane

### Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino

n. 6 del 5 agosto 2016

**Oggetto:** Cave Focolaccia srl – Lavorazioni non consentite svolte presso la cava Piastramarina, Comune di Minucciano. Applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

### Il Presidente

**Visto** l'art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica le funzioni del Presidente del Parco;

**Visto** l'art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall'art. 20 di cui al punto precedente;

**Considerato** che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo monocratico, con l'emanazione di atti amministrativi nella forma di decreti e ordinanze;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;

**Vista** l'informativa per l'applicazione dell'Ordinanza ai sensi dell'art. 64 L.R. 30/2015, n. 2797 del 19 luglio 2016, redatta dal Comando Guardiaparco, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, relativa a lavorazioni non consentite svolte presso la cava Piastramarina, Comune di Minucciano, realizzate dalla ditta Cave Focolaccia srl;

**Preso atto** che le lavorazioni di cui sopra, realizzate in difformità del Nulla osta del Parco, ricadono all'interno dell'area contigua di cava, così come identificata dalla legge regionale n. 65/1997;

**Vista** la nota della AUSL Toscana Nord Ovest acquisita al protocollo del Parco in data 3 agosto 2016 al n. 2947 con cui si precisa che durante i sopralluoghi effettuati il 16/06/2016 e il 22/06/2016 è stato verificato che il taglio al monte di materiale lapideo appena iniziato non ha avuto seguito a causa di un incidente occorso ad un operatore;

**Considerato** che l'informativa del Comando Guardiaparco, oltre a rilevare "recenti tagli al monte come confermato dall'AUSL Toscana Nord Ovest", che per quanto precisato successivamente dalla AUSL medesima, non sono stati realizzati, rileva altre attività realizzate comunque in difformità da quanto previsto dalla P.C.A. del Parco n. 8 del 19.07.2013;

**Vista** la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco n. 10 del 22 luglio 2016 che approva il Regolamento organizzativo sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino;

## **ORDINA**

- a) l'immediata sospensione delle attività realizzate in difformità dal Nulla osta del Parco, come previsto dall'art. 64, comma 1, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che consistono nelle opere e lavorazioni descritte nell'informativa per l'applicazione dell'Ordinanza ai sensi dell'art. 64 L.R. 30/2015, n. 2797 del 19 luglio 2016, redatta dal Comando Guardiaparco, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, relativa a lavorazioni non consentite svolte presso la cava Piastramarina, Comune di Minucciano, realizzate dalla ditta Cave Focolaccia srl, ad eccezione dei "recenti tagli al monte come confermato dall'AUSL Toscana Nord Ovest" che per quanto precisato successivamente dalla AUSL medesima, non sono stati realizzati;
- b) che l'area oggetto della sospensione delle attività è quella interessata dalle opere e lavorazioni realizzate in difformità o assenza del Nulla osta, meglio descritte nel precedente punto a);
- c) al trasgressore, ditta Cave Focolaccia srl, la "riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali" come previsto dall'art. 64, comma 1, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, nonché "la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche" come previsto dall'art. 130, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30;
- d) che le attività di cui al precedente punto c) siano realizzate entro sessanta giorni dal ricevimento della presente ordinanza;
- e) che il presente decreto entri immediatamente in vigore;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L 241/1990, avverso il provvedimento emesso dall'Amministrazione è ammesso ricorso: giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorsi dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

**Il Presidente**  
**Alberto Putamorsi**

Ufficio

· P A R C O ·



A P U A N E

Parco Regionale delle Alpi Apuane

COMANDO GUARDIAPARCO

Presidente del Parco

Coordinatore Uffici Tecnici del Parco

Loro sedi

Prot. 2797

Seravezza, 19 LUG 2016

**OGGETTO: Informativa per l'applicazione dell'Ordinanza ai sensi dell'art.64 L.R.30/2015; lavori non consentite svolte presso la cava Piastramarina (Comune di Minucciano) - ditta Cave Focolaccia s.r.l.**

A seguito di sopralluogo del 28.06.2016 presso il sito estrattivo in oggetto questo Comando Guardiaparco ha riscontrato che la ditta Cave Focolaccia s.r.l. non ha rispettato quanto previsto nella Det. di PCA n.8 del 19.07.2013 (Variante di progetto) con scadenza il 06.05.2015 ed in particolare ha violato il Nulla Osta del Parco per non aver provveduto a sospendere le lavorazioni riguardanti l'attività estrattiva realizzando recenti tagli al monte come confermato dall'AUSL Toscana Nord Ovest, a seguito d'indagine in merito ad un incidente sul lavoro avvenuto in cava il 10.05.2016 durante il taglio al monte di una bancata, oltre ad una non corretta gestione delle acque di lavorazione con produzione di polveri presenti abbondantemente nei piazzali.

Ha violato anche le prescrizioni indicate nella Valutazione d'Incidenza finalizzate a migliorare le ricadute sull'ambiente previste nel progetto autorizzato, per non aver segnalato e tutelato l'intercettazione di una cavità carsica all'interno della quale è stata riscontrata la copiosa presenza di marmettola; per non aver individuato entro tre mesi dalla notifica della PCA (cioè entro Ottobre 2013) aree da sottoporre a recupero ambientale per consentire l'insediamento di microfauna e favorire l'alimentazione per l'avifauna, al fine di ricostruire l'identità ecosistemica del luogo, oltre a non aver predisposto un progetto ed un programma di recupero ambientale da realizzarsi entro il primo semestre 2014, previa approvazione del Parco; infine per non aver condotto uno studio da estendere alle eventuali interconnessioni con le sorgenti di Equi Terme da consegnare al Parco entro un anno dalla notifica della PCA (cioè entro il Luglio 2014).

L'attività in cava risulta essere attualmente sospesa.

Si informa che questo Comando Guardiaparco ha provveduto ad elevare sanzioni amministrative: in particolare sono stati elevati il Verbale n.25/16 per violazioni agli artt. 20 e 31 della L.R.65/1997 e s.m.i. ed agli artt. 31 e 63 della L.R.30/2015 ed il Verbale 26/16 per violazione all'art. 94, c.10 e 11 della L.R. 30/2015.



Il Comandante Guardiaparco  
*Giovanni Speroni*